

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI IN BIELORUSSIA

Roma, 8 agosto 2023 – Con Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio del 3 agosto 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006¹, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 196 del 4 agosto 2023, sono state istituite, a decorrere **dal 5 agosto 2023**, alcune misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina.

In particolare, per effetto delle disposizioni adottate, l'art. 1 *ter bis* del sopracitato Regolamento n.765/2006 stabilisce il divieto di esportazione (nonché di vendita, fornitura e trasferimento)², diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'allegato I del Regolamento (UE) n.258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³ nonché di armi da fuoco e altre armi elencate nell'allegato XVI del Regolamento (UE) 2023/1594 del Consiglio, anche non originari dell'Unione.

Inoltre, l'art. 1 *septies* proibisce l'esportazione (nonché la vendita, la fornitura e il trasferimento)⁴, diretta o indiretta, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia, di beni e tecnologie elencati nell'allegato V bis, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia. Tuttavia, in deroga a quanto previsto e previa **autorizzazione** da parte delle autorità competenti⁵, il divieto di esportazione di tali beni e tecnologie (nonché di vendita, fornitura, trasferimento o di prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria) non si applica:

- 1- agli usi di seguito indicati, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che

¹ Cfr. Avviso del 15 marzo 2022 “Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina” relativo all'adozione del Reg. 2022/398 del 9 marzo 2022 che modifica il Reg. UE 765/2006, G.U. dell'Unione Europea L 82 del 9 marzo 2022.

² Par. 1. Cfr. anche i divieti di cui al par. 2, concernenti: a) la prestazione di assistenza tecnica e servizi relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni; b) il finanziamento o l'assistenza finanziaria per le operazioni di cui al par. 1 o per le prestazioni di assistenza tecnica e servizi connessi (par. 2, lettera a).

³ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 1).

⁴ Par. 1.

⁵ https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/.

i beni possano essere destinati a un uso finale militare e a utenti finali militari:

- a) alla cooperazione tra l'Unione, i governi degli Stati membri e il governo della Bielorussia in ambiti puramente civili; b) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; c) alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; d) alla sicurezza marittima; e) alle reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %; f) all'uso esclusivo di entità che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro o di un paese partner; g) alle rappresentanze diplomatiche dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi partner, comprese delegazioni, ambasciate e missioni; oppure h) alla garanzia della cybersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Bielorussia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo (par. 4 – *cfr.* progr. 1 della tabella di questo avviso);
- 2- qualora tali beni o tecnologie siano destinati alla liquidazione, **entro il 6 febbraio 2024**, di contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa, quando non si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare e a utenti finali militari (par. 4 *bis* – *cfr.* progr. 2 della tabella di questo avviso);
- 3- **fino al 6 febbraio 2024** ai beni di cui ai codici NC 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60 elencati nell'allegato V *bis*, nella misura necessaria per la trasformazione di tali beni in Bielorussia da parte di un'impresa in partecipazione in cui una società stabilita nell'Unione detenga una partecipazione maggioritaria al 5 agosto 2023, ai fini della successiva importazione nell'Unione e della successiva produzione nell'Unione di beni destinati all'uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell'ambito della ricerca e sviluppo (par. 5 *bis* – *cfr.* progr. 3 della tabella di questo avviso).

Infine, l'art. 1 *vicies bis* vieta l'esportazione (nonché la vendita, la fornitura e il trasferimento), diretta o indiretta⁶, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale elencati nell'allegato XVII, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia.

Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il divieto di esportazione di tali beni e tecnologie (nonché di vendita, fornitura, trasferimento di tali prodotti o di prestazione di servizi di intermediazione o della relativa assistenza tecnica o finanziaria) non si applica nei seguenti casi:

- 1- all'esecuzione, **fino al 4 settembre 2023**, di contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti (par. 5 – *cfr.* progr. 5 della tabella di questo avviso).
- 2- in presenza di **autorizzazione** da parte delle autorità competenti, se l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XVII è necessaria per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per

⁶ Par. 1. *Cfr.* anche ulteriori divieti a norma dei paragrafi successivi.

evacuazioni, escluso il caso in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare (par. 7 – *cf.* progr. 6 della tabella di questo avviso).

Per l'attuazione di quanto sopra descritto, la Commissione ha integrato nella banca dati TARIC nuovi certificati di cui alla tabella seguente. L'operatore economico, al fine della corretta compilazione della dichiarazione doganale, deve indicare obbligatoriamente, sotto la propria responsabilità, uno dei seguenti codice documento:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	X805	Autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 1 <i>septies.4</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006	Misure all'esportazione Deroghe per l'autorizzazione all'esportazione per scopi specifici
2	X808	I divieti stabiliti dall'art. 1 <i>septies.1</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006 del Consiglio non si applicano (<i>cf.</i> esenzioni a norma dell'articolo 1 <i>septies.4 bis</i>)	Misure all'esportazione Deroghe per l'autorizzazione all'esportazione per contratti e operazioni in corso al 5 agosto 2023 e necessari per la fornitura di servizi di telecomunicazione per scopi civili alla popolazione civile bielorussa
3	X806	Autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 1 <i>septies.5 bis</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006	Misure all'esportazione Deroghe per l'autorizzazione all'esportazione ai fini della successiva produzione nell'Unione di beni destinati all'uso nel settore sanitario o farmaceutico, o nell'ambito della ricerca e sviluppo
4	Y868	Prodotti diversi da quelli oggetto di divieto secondo l'articolo 1 <i>vicies bis.1</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006	Misure all'esportazione Prodotti diversi da quelli dell'allegato XVII
5	Y869	I divieti stabiliti dall'art. 1 <i>vicies bis</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006 del Consiglio non si applicano (<i>cf.</i> esenzioni contrattuali a norma dell'articolo 1 <i>vicies</i>)	Misure all'esportazione Deroghe per l'autorizzazione all'esportazione per contratti conclusi prima del 5 agosto 2023 o di contratti accessori

		<i>bis.5)</i>	necessari per l'esecuzione di tali contratti
6	X806	Autorizzazione all'esportazione di cui all'articolo 1 <i>vicies bis.7</i> del Regolamento (CE) N. 765/2006	Misure all'esportazione Deroghe per l'autorizzazione all'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XVII per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2023/1594, disponibile al seguente link: [EUR-Lex - 32023R1594 - IT - EUR-Lex \(europa.eu\)](https://eur-lex.europa.eu/eur-lex.do?uri=CELEX:32023R1594:IT).

Gli operatori sono invitati a verificare la congruenza delle operazioni doganali alla normativa vigente al momento dell'effettuazione delle stesse facendo riferimento al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per le problematiche di competenza.